

REGOLAMENTO BREVETTO RM (Randonneur Mondiaux) REGOLAMENTO BREVETTO BRM/ACP (Audax Club Parisiènne) REGOLAMENTO BREVETTO BRI/ARI

Requisiti

- Art. 1) L'associazione Audax Randonneur Italia, di seguito sempre denominata ARI, è l'unica ad avere titolo ad omologare i brevetti randonnée RM, BRM/ACP, BRI/ARI che si svolgono sul territorio Italiano.
 - <u>Il brevetto RM</u> (Les Randonneurs Mondiaux) deve disputarsi sulla distanza di 1.200 km o da 1.400 km e oltre:
 - <u>i brevetti BRM/</u>ACP devono disputarsi sulle distanze di 1.000 km; 600 km; 400 km; 300 km; 200km. E' ammessa una tolleranza per ciascun brevetto +/-5%
 - i brevetti BRI/ARI si disputano su qualunque distanza a partire dal 190 km e oltre:
 - La lunghezza del percorso deve essere calcolata usando il calcolatore di percorsi "Openrunner"
- Art. 2) Al brevetto randonnée possono partecipare i ciclisti di ambo i sessi tesserati con una ASD affiliata alla FCI o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS), la cui licenza sia valida nell'anno in corso, in modo da garantirgli le coperture sanitarie previste dal DM 18/02/1982 ovvero il possesso del certificato medico di idoneità alla pratica del ciclismo di tipo agonistico, oppure dal DM 26/04/2013 ovvero il possesso del certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica ma di elevato impegno cardiovascolare, e delle coperture assicurative previste dalla stessa licenza.
 - Possono inoltre partecipare al brevetto randonnée i ciclisti non tesserati, purché in possesso di un certificato medico come prescritto dal DM 18/02/1982 o dal DM 26/04/2013 e di una assicurazione Responsabilità Civile (RC) personale.
- Art. 3) Ferme restando le norme previste dalla FCI o dagli EPS cui la ASD è affiliata, possono partecipare al brevetto randonnée i ciclisti di ambo i sessi in età compresa tra i 18 e i 75 anni, compiuti nell'anno solare in cui si svolge il brevetto randonnée.
- Art. 4) Ogni ciclista ha l'obbligo di versare alla ASD organizzatrice del brevetto randonnée prima della partenza, la quota di iscrizione e accettare senza riserve quanto previsto dal presente regolamento.
 Ha altresì l'obbligo di sottoscrivere con firma leggibile il "modulo dichiarazione di responsabilità" sul quale è riportato il logo ARI; non è accettato qualunque altro modulo "facsimile" o diverso da quello previsto.

Bicicletta

Art. 5) E' ammesso l'uso di bicicletta con trasmissione a catena, mossa esclusivamente dalla forza muscolare Qualora il brevetto randonnée richieda percorrenze nelle ore notturne, la bicicletta deve essere dotata di un sistema di illuminazione anteriore e posteriore come previsto dalle norme del codice della Strada. L'organizzatore vieta al ciclista la partenza quando la bicicletta non risponde ai requisiti di cui sopra.

Comportamento

- Art. 6) Ogni ciclista è a conoscenza che la ASD organizzatrice del brevetto randonnée non presidia il percorso e pertanto egli è in libera escursione personale.
 - Ogni ciclista ha l'obbligo di osservare lungo il percorso le norme del Codice della Strada e, ove presenti, ha il dovere di utilizzare le piste ciclabili.
- Art. 7) Ogni ciclista ha l'obbligo di indossare il casco protettivo durante lo svolgimento del brevetto randonnée
- Art. 8) Ogni ciclista ha l'obbligo di attivare il sistema di illuminazione installato sulla bicicletta nei tempi indicati dal Codice della Strada; inoltre ha l'obbligo di indossare nelle ore notturne e ove la strada lo richieda (galleria) indumenti accessori dotati di strisce o bande con potere rifrangente.
- Art. 9) Ogni ciclista deve provvedere personalmente a tutto quanto è necessario per portare a termine il brevetto randonnée
 - Lungo il percorso è vietata qualunque forma di assistenza prestata da persone al seguito del ciclista, volta a agevolarlo al fine di consentirgli di concludere regolarmente il brevetto randonnée, fatta eccezione per i punti di controllo situati lungo il percorso dove lo stesso potrà trovare un ristoro, se previsto dall'organizzatore, e potrà ricevere assistenza meccanica anche da parte di soggetti terzi.

- Art. 10) Ogni infrazione commessa a quanto previsto dagli Art. 7) 8) 9) del presente regolamento comporta l'esclusione del ciclista dal brevetto randonnée.
- Art. 11) ARI e la ASD organizzatrice del brevetto randonnée non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili degli incidenti che possono accadere al ciclista durante lo svolgimento.

Partecipazione al brevetto randonnée

- Art. 12) Il brevetto randonnée RM, BRM/ACP, BRI/ARI non è una competizione e non comporta la stesura di classifiche e nessun riconoscimento in premi; il ciclista è comunque a conoscenza che si tratta di una prova di resistenza che può richiedere un notevole impegno psicofisico.
- Art. 13) Ogni ciclista riceve prima della partenza:
 - una carta di viaggio (autoprodotta dall'organizzatore per il brevetto RM e ARI over 1.000km); carta gialla per il brevetto BRM/ACP; carta rosa per il brevetto BRI/ARI) sulla quale verrà registrato dal personale preposto al controllo l'orario di partenza, di passaggio ai punti di controllo situati lungo il percorso e di arrivo, o, in alternativa alla carta di viaggio, una tessera magnetica dotata di codice avente le stesse funzioni;
 - un road book con le indicazioni dell'itinerario da seguire, delle località e degli orari entro i quali dover transitare ai punti di controllo posti lungo il percorso.
 - Ogni ciclista ha il dovere di custodire con cura gli strumenti di controllo in modo tale che sia possibile la vidimazione della carta di viaggio o la lettura della tessera magnetica.
- Art. 14) Ogni ciclista deve presentare al personale che presidia la partenza, i punti di controllo lungo il percorso e l'arrivo, la carta di viaggio e/o la tessera magnetica.
 - La mancata vidimazione da parte del personale dell'organizzazione della carta di viaggio alla partenza o in uno qualsiasi dei punti di controllo situati lungo il percorso, così come la mancata lettura della tessera magnetica, comporta la non omologazione del brevetto randonnée.
 - Possono essere altresì previsti punti di controllo non presidiati; in tal caso il ciclista deve obbligatoriamente dotarsi di un documento rilasciato da un soggetto terzo (esercizio commerciale, ente pubblico, ecc.) da presentare all'arrivo, dal quale si possa chiaramente rilevare l'avvenuto passaggio al punto di controllo e l'orario di transito, pena la non omologazione della prova.
- Art. 15) Ogni ciclista deve transitare ai punti di controllo entro gli orari indicati sulla carta di viaggio.
 - Tanto per i brevetti RM quanto per i brevetti BRM/ACP e BRI/ARI di distanza uguale o superiore a 300km, è consentito il passaggio al punto di controllo in ritardo rispetto all'orario previsto nei seguenti casi:
 - 1) Siano previsti prima dell'arrivo 2 punti di controllo lungo il percorso e il ritardo venga recuperato al passaggio dal 2° punto di controllo;
 - 2) siano previsti prima dell'arrivo 3 punti di controllo lungo il percorso e il ritardo venga recuperato al passaggio dal punto di controllo successivo a quello in cui è stato registrato il ritardo;
 - 3) siano previsti 4 o più punti di controllo e che il ritardo venga recuperato entro il passaggio al secondo punto di controllo successivo a quello in cui è stato registrato il ritardo.
 - Il mancato rispetto del passaggio entro le fasce orarie indicate o del passaggio al controllo secondo quanto previsto dai punti 1), 2), 3) di cui sopra, comporta la non omologazione del brevetto randonnée.

Il ciclista ottiene l'omologazione del brevetto concludendo la prova entro il tempo minimo e massimo indicato dalla ASD organizzatrice.

- Art. 16) <u>Il brevetto RM di 1.200km</u> deve essere concluso entro Il tempo massimo di 90 ore, fatte salve le deroghe ammesse dal regolamento "Les Randonneurs Mondiaux" per percorsi particolarmente impegnativi. L'organizzatore deve a tal proposito essere autorizzato dall'ARI e dare evidenza nel suo progetto.
 - <u>Il brevetto RM di 1.400km e oltre</u> deve essere concluso entro il tempo massimo calcolato sulla velocità di 12km/ora, fatte salve le deroghe ammesse dal regolamento "Les Randonneurs Mondiaux" per percorsi particolarmente impegnativi. L'organizzatore deve a tal proposito essere autorizzato dall'ARI e dare evidenza di ciò nel suo progetto.
- Art. 17) I brevetti BRM/ACP devono essere conclusi entro I seguenti tempi minimi e massimi:
 - da 07h e 00m
 da 10h e 40m
 da 10h e 40m
 da 14h e 15m
 da 27h e 00m
 da 21h e 15m
 da 35h e 40m
 da 35h e 40m
 da 36h e 30m
 per lunghezza di 300km
 per lunghezza di 400km
 per lunghezza di 600km
 per lunghezza di 1.000.
- Art. 18) <u>Il brevetto BRI/ARI over 1.000km</u> deve essere concluso entro un tempo massimo che deve essere concordato tra la ASD organizzatrice e ARI ed è indicato tanto sulla carta di viaggio quanto sul road book..

<u>I brevetti BRI/ARI di lunghezza fino a 600 km</u> devono essere conclusi entro il tempo minimo calcolato sulla velocità massima di 27 km/ora e sulla velocità minima di 15k m/ora; la velocità minima si riduce a 13,5 km/ora per lunghezza da 600 km a 1.200 km e a 12km/ora per lunghezza superiore a 1.200 km fatto salvo che per i brevetti di particolare impegno per i quali i tempi devono essere concordati con ARI.

I tempi minimi e massimi dei brevetti BRI/ARI devono essere indicati tanto sulla carta di viaggio che sul road

book

Art. 19) All'arrivo ogni ciclista deve esibire al personale della ASD organizzatrice la carta di viaggio o la tessera magnetica.

La carta di viaggio è un documento personale del ciclista; la ASD deve consegnare al ciclista la Carta Viaggio con segnati l'orario di arrivo e il tempo impiegato per portare a termine il brevetto randonnée anche nel caso in cui i tempi di percorrenza del brevetto siano stati rilevati con l'uso della tessera magnetica.

La carta di viaggio certifica il regolare svolgimento della prova da parte del ciclista.

Omologazione del brevetto

Art.20) La ASD organizzatrice del brevetto randonnée invia a ARI l'elenco nominativo dei ciclisti che lo hanno regolarmente portato a termine, redatto in ordine alfabetico, non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento del Brevetto

ARI, verificato il regolare svolgimento della prova, omologa il brevetto randonnée assegna a ciascun ciclista un proprio numero di omologazione. L'elenco dei ciclisti omologati viene pubblicato sul portale ARI. Il ciclista che, pur essendo transitato ai punti di controllo entro gli orari previsti, giunga all'arrivo oltre il tempo massimo a sua disposizione, non vedrà omologata la sua prova ma comparirà comunque nell'elenco dei ciclisti che l'hanno conclusa con la qualifica di "Finisseur"

Ricorsi

- Art. 21) Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul portale ARI dell'elenco dei ciclisti omologati, la ASD che non vede nell'elenco il nominativo di un proprio tesserato, oppure il ciclista che non vede il proprio nominativo inserito nell'elenco e comunque nel caso entrambi i soggetti rilevassero difformità ed errori (anagrafe, società di appartenenza, tempi di omologazione ecc..) devono segnalarlo inviando una e-mail esclusivamente a operativo@audaxitalia.it nella quale, oltre alle generalità del ciclista (cognome, nome, società di appartenenza) devono essere indicati la data e la località in cui si è svolto il brevetto randonnée, il nome della ASD organizzatrice e la copia della carta di viaggio del ciclista.
- Art. 22) A partire dal 15 ottobre i tempi di cui all' art. 20) sono ridotti a 5 giorni per consentire a ARI di stilare le classifiche definitive del Campionato Italiano individuale e di società entro la data di svolgimento del meeting di autunno che di norma si svolge nel mese di novembre.
 - Trascorso tale periodo di tempo ARI si riserva la facoltà di prendere in considerazione il ricorso.
- Art. 23) ARI, per il tramite della propria Commissione Tecnica, contatta la ASD organizzatrice del brevetto randonnée al fine di raccogliere tutte le informazioni utili a decidere se accettare o respingere il ricorso.

 <u>La decisione ARI, definitiva e senza possibilità di appello né per il ciclista né per la ASD ricorrente, verrà comunicata agli interessati.</u>

Appendice all'Art. 5)

Art. 24) E' data facoltà alla ASD organizzatrice del brevetto randonnée di consentire la partecipazione ai ciclisti dotati di bicicletta a pedalata assistita (e-bike).

I nominativi dei ciclisti dotati di bicicletta a pedalata assistita non possono essere inseriti nell'elenco dei ciclisti che deve essere inviato a ARI come previsto dall'Art. 19) del regolamento.

<u>L'omologazione nel brevetto randonnée è riservata esclusivamente ai ciclisti dotati di bicicletta con</u> trasmissione a catena, mossa dalla sola forza muscolare.